



TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 1863/11 N.R.
N. 4223/11 G.I.P.
N. 336/12 SENT.

Trasmesso estratto esecutivo alla
Procura della Repubblica il _____
Redatta scheda il _____
N. _____ Registro Crediti da Recuperare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste **dott.ssa Laura BARRESI** nell'udienza in Camera di Consiglio ha pronunciato in data **22.06.2012** la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale n. **4223/11 R.G. G.I.P.**

c o n t r o

GARCIA MURGA Oscar Renè, nato a Città del Guatemala il 13.01.1943, con domicilio eletto a Trieste presso lo studio dell'avv. Gianfranco CARBONE;

- libero, presente -

- Difeso ed assistito di fiducia dall'avv. Gianfranco CARBONE del Foro di Trieste;

I M P U T A T O

Del delitto di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3 c.p. e art. 13 L. 08.02.1948 n. 47 e succ. mod. perché, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Trieste in dd. 07.01.2011, e della quale era stata riportata una sintesi in un articolo a firma di Ugo Salvini sul quotidiano Il Piccolo dd. 08.01.2011, offendeva l'onore e la reputazione della società gas Natural s.p.a., affermando, contrariamente al vero, che la Gas Natural era stata già condannata in altri paesi per la violazione dei diritti umani.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo della stampa e comunque con mezzo di pubblicità (conferenza stampa) e con l'attribuzione di un non veritiero fatto determinato.

Reati commesso in Trieste, il 07.01.2011

Con la recidiva reiterata.

PARTE CIVILE: all'udienza preliminare del 22.06.2012 l'avv. Vincenzo SAPONARA del Foro di Milano, deposita atto di costituzione parte civile per la parte offesa avv. Pierluigi ZACCARIA, nato a Brindisi il 20.09.1973 in qualità di consigliere delegato della Gas Naturale Rigassificazione Italia S.p.A.

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede il rinvio a giudizio dell'imputato.

Il difensore chiede sentenza di non luogo a procedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di GARCIA Murga Oscar Renè in ordine al reato di cui all'allegato capo d'imputazione.

All'odierna udienza preliminare, si costituiva parte civile la persona offesa dal reato.

Le parti procedevano alla discussione ed il Giudice decideva come da dispositivo.

L'imputato va prosciolto ritenendosi insussistente il reato a lui contestato e nulla potendo aggiungere la celebrazione del dibattimento. La decisione ex art. 425 cpp. ha natura prevalentemente processuale, e non di merito, in quanto non è diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma vuole solo evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerge l'evidente infondatezza dell'accusa, vuoi perchè in atti vi sia la prova dell'innocenza dell'imputato, vuoi perchè risulti l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, che depongano per un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità a sostenere l'accusa in giudizio (così tra le ultime *Cass. Sez. IV 17/12/2009-8/4/2010 n. 13252, in Guida al Diritto n. 20/2010, pag. 94*).

Trattasi di verificare se le parole pronunciate dallo stesso imputato e riportate nell'articolo del quotidiano locale "Il Piccolo" in data 8.1.11 possano ritenersi lesive della reputazione della società Gas Natural che, per tale fatto, ha proposto querela il 26 marzo 2011.

Si lamenta la società p.o., a mezzo del legale rappresentante nella citata querela, che il prevenuto, nell'intervento indicato, l'abbia accusata di avere violato i diritti umani, accusa definita grave. Ritiene la p.l. che l'addebito sia destituito di fondamento, cosicché il propalante avrebbe violato il limite della verità del fatto narrato. Non si può, allora, invocare il diritto di critica in presenza di un attacco sproporzionato e gratuito. Difetta, sempre a detta della parte querelante, sia la

3

continenza, sia la rilevanza sociale dell'argomento trattato . L'affermazione è lesiva della reputazione, anche considerando che nessuna condanna era mai stata pronunciata contro la società.

L'esatta frase riferita dal prefato è stata trascritta ed è allegata agli atti la registrazione dell'intervento.

Il Garcia, nella sua veste di rappresentante della Legambiente, aveva partecipato ad un incontro in cui si discuteva del futuro di Trieste, nell'ottica della realizzazione del cosiddetto Rigassificatore. Nel corso del suo intervento, Garcia aveva sollecitato gli enti scientifici a chiarire alla cittadinanza gli aspetti di rischio correlati alla costruzione dell'impianto in cui era coinvolta la Gas Natural.

Qui già si nota una divergenza tra quanto dichiarato da Garcia e quanto riportato dall'articolista. Costui aveva, infatti, chiuso il suo articolo riferendo il pensiero di Garcia, riportandolo virgolettato, ossia che la Gas Natural era stata condannata in altri Paesi per violazione dei diritti umani.

In realtà, diversa era stata l'affermazione di Garcia e tale diversità non assume un rilievo secondario . Egli, infatti, dopo aver ricordato che nel maggio del 2010 a Madrid si era svolta una riunione del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), aveva aggiunto che il medesimo organismo si era riunito in altri paesi e, in quelle occasioni, il predetto tribunale aveva condannato la Gas Natural per violazione dei diritti umani.

In primis è da dire allora che Garcia ha riportato un fatto che, come vedremo, è vero e ha fatto espresso riferimento alla condanna da parte di un organismo internazionale. Per contro, la frase riferita dall'articolista avrebbe potuto far supporre, in assenza di precisazioni, che la condanna provenisse da un organismo giurisdizionale - non risulta tuttavia che l'estensore dell'articolo sia stato querelato - . A differenza di quanto riportato sul quotidiano locale, allora, l'intervento di Garcia faceva menzione specifica dell' organismo ben determinato, la cui condanna, allora, assume un diverso significato.

-3

Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) è un organismo internazionale con finalità politica composto da giuristi. Costitutosi nel 1979 a Bologna, il TPP ha l'intento espresso di divenire tribuna permanente per la presa di parola e visibilità dei popoli. Lo scopo è quello di tradurre il quadro normativo relativo ai diritti fondamentali dell'uomo, elaborati a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale, nell'ambito della vita dei popoli, onde verificarne la concretezza e la presenza nelle varie realtà locali e nel loro divenire.

Nello specifico, all'organismo era stato demandato di verificare se e in che misura la politica delle imprese multinazionali e il ruolo specifico dell'UE nelle relazioni con i Paesi dell'America Latina si erano tradotti in violazione di diritti umani.

E a ben vedere dagli atti del TPP messi a disposizione si nota come si siano pesantemente censurate le politiche economiche della Union Fenosa Gas Natural in Guatemala, Messico, Nicaragua e Colombia.

Infatti nella sessione finale del TPP, svoltasi appunto nel maggio 2010 a Madrid, si erano presi in considerazione i casi come prove modello, verificando, con riferimento ai cosiddetti "danni alla vita", delle sospensioni di diritti oltre che detenzioni arbitrarie imputabili alla Union Fenosa Gas Natural. Questa società si trovava, nella valutazione negativa, compagnia di altre realtà imprenditoriali note come Impregilo, ThyssenKrupp- Vale e BP, tanto per citarne alcune.

Allora, è evidente che l'imputato ha riferito un fatto vero, non distorcendo minimamente la portata della notizia, riferendone la fonte, ossia il TPP che si occupa dell'impatto delle politiche economiche europee sui diritti fondamentali delle popolazioni latino americane.

Si tratta di una notizia vera e di interesse pubblico - considerando che si discute dei diritti fondamentali dell'uomo non pare che debba aggiungersi alcunché per dimostrare l'importanza della diffusione e della condivisione della notizia a

13

favore della collettività - , scevra dall'uso di un linguaggio aggressivo, virulento o offensivo.

Anche senza necessità di affrontare, in questa sede, la differenza tra diritto di cronaca e di critica, correttamente richiamata nella memoria della difesa e dei rispettivi limiti di operatività della scriminante, basti osservare che nessuna opinione o giudizio è stato espresso da Garcia, essendosi egli limitato a riportare un fatto storico, vero ed incontrovertibile.

Per tale motivo va prosciolto.

P.Q.M.

Il G.U.P., letto l'art. 425 c.p.p.

dichiara

non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Trieste il 22.6.12.

Il Giudice
Dott.ssa Laura Birresi

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione GIP

DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA

data 07 LUG. 2012

CANCELLERIA